

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - Decreto dirigenziale n. 613 del 29 ottobre 2009 – D. Lgs. 387/03, art.12 - DGR n° 460 del 19/03/2004. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, della potenza di 2,631 MW da realizzare in localita' Fagianeria nel Comune di Piana di Monteverna (CE). Proponente: CIRIO AGRICOLA S.r.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31/12/2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n.47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 1337 del 31/07/2009 è stato confermato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management", del Settore 04 dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con 980 del 22/05/2009, al Dr. Fortunato Polizio;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 1339 del 31/07/2009 è stato conferito l'incarico di Coordinatore ad interim dell'Area 12 "Sviluppo Economico", "al Dr. Giuseppe Allocca;
- che con Decreto Dirigenziale n. 23/2009 il Coordinatore ad interim dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" ha delegato ai Dirigenti dei Settori dell'Area il compimento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle competenze delle rispettive strutture;
- che la DGR 500/09 disciplina "lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui al

comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in merito alla installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile", costituendo la stessa atto generale di indirizzo per l'amministrazione procedente;

CONSIDERATO

- che con nota del 26/03/08, acquisita al protocollo regionale col n. 2008. 0262852, la CIRIO AGRICOLA S.r.L. (di seguito: il proponente) con sede legale in località Fagianeria nel Comune di Piana di Monte Verna (CE), P.iva 03189220613 ha presentato istanza, con allegato progetto preliminare, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 2,631 MW, da realizzarsi in località Fagianeria nel Comune di Piana di Monte Verna (CE), su terreno riportato in Catasto al Foglio 18 – Particelle 5001, 5045, 140, 141 di cui le particelle 5001, 5045, 140 appartenenti alla Società CIRIO AGRICOLA S.R.L. come, rispettivamente:
 - ◆ da atto notarile redatto dal dottor Pasquale Liotti Notaio in Caserta, n. Repertorio 38410, Raccolta n. 10198 del 05/03/99;
 - ◆ da atto notarile redatto dal dottor Fabio Provitera Notaio in S. Maria Capua a Vetere, n. Repertorio 8086, Raccolta n. 4057 del 13/07/07;
 - ◆ da atto Notarile redatto dal Dottor Giovanni Giuliani, Notaio in Roma, n. Repertorio 44758, raccolta n. 14085 del 29/10/2005;
- che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
 - ◆ dati generali del proponente;
 - ◆ dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - ◆ contratti Preliminari di Acquisto o di Cessione del Diritto di superficie
 - ◆ soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;
 - ◆ planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
 - ◆ relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di Esecuzione dei lavori di costruzione;
 - ◆ analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
 - ◆ relazione di screening per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;
 - ◆ certificato di destinazione urbanistica;
- che, con nota del 02/02/2009, prot. n. 2009.0084588, è stata indetta e convocata la prima riunione della prescritta Conferenza dei servizi per il giorno 16/02/2009;

PRESO ATTO

- del resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi, tenutasi in data 16/02/2009, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 25/02/09 con prot. 2009.0167017;
- che in sede di conferenza è stata evidenziata la necessità di integrazione degli atti progettuali;
- che, dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Piana di Monte Verna (CE) del 06/03/2008, acquisito agli atti del procedimento con prot. n. 262852 del 26/03/2008, si evince che il terreno sito al foglio 18 – particelle 140, 141, 5001, 5002, non risulta gravato da vincoli paesaggistici, né architettonici;
- della visura catastale, acquisita al Prot. n. 262852 del 26/03/2008, risulta che la particella 5002 del Foglio 18 è stata soppressa originando al medesimo Foglio la particella 5045;
- che in data 25/08/2009 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di servizi, regolarmente convocata, nella quale preso atto della non disponibilità della particella 141 del Foglio 18, il Proponente ha dichiarato di rinunciare ad ogni realizzazione impiantistica e di ogni altro genere su tale particella, riservandosi di trasmettere la relativa modifica progettuale;
- che in data 05/10/2008 si è tenuta la terza e conclusiva riunione della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata, in cui il proponente ha depositato l'elaborazione progettuale definitiva da

cui si rileva che la particella 141 non sarà utilizzata ed ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che le modifiche tecniche non incidono sui pareri e Nulla Osta espressi dagli Enti convocati in CDS;

- che nella suddetta riunione, l'Amministrazione procedente, preso atto dell'acquisizione di tutti i pareri e i nulla osta necessari, si è espressa in linea di massima in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- che i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate sono i seguenti:
 - a) nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Benevento e Caserta, acquisita al protocollo regionale n. 285168 del 01/04/09, con la quale esprime il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto;
 - b) nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici della provincia di Caserta e Benevento, acquisita al prot reg. n. 207087 del 10/03/09, con la quale rilascia il nulla osta;
 - c) nota dell'ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, acquisita al prot reg. n. 331816 del 16/04/09, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - d) nota di Enel del 31/07/2008, acquisita agli atti del procedimento, con la quale fornisce la soluzione di connessione alla rete elettrica, accettata dal proponente;
 - e) nota del Settore Regionale Tutela dell'Ambiente, protocollo regionale n. 526652 del 16/06/09, con la quale esclude il progetto dalla procedura VIA e DD n. 723 del 08/09/09 AGC5/Sett02/Serv03 con il quale si esclude il progetto dalla procedura VIA, ponendo delle prescrizioni;
 - f) Settore Regionale SIRCA, in CDS del 16/02/09, ha espresso parere favorevole;
 - g) Settore Provinciale del Genio Civile della Provincia di Caserta, in CDS del 25/08/09 ha dichiarato la non competenza ad esprimersi;
 - h) nota dell'Autorità di Bacino Fiumi Liri – Garigliano - Volturno, acquisita al protocollo regionale n. 331862 del 16/04/2008, con la quale esprime parere favorevole, con prescrizione;
 - i) Provincia di Caserta, in CDS del 16/02/09, ha espresso parere favorevole;
 - j) nota del Ministero dei Trasporti, acquisita al protocollo regionale n. 411446 del 19/02/09, con la quale comunica che non è necessario preventivo nulla osta;
 - k) nota del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania – Interferenze elettriche, acquisita al protocollo regionale n. 634517 del 19/02/09, con la quale con la quale rilascia il nulla osta;
 - l) nota del Comando Militare Esercito RFC Campania, acquisita al protocollo regionale n. 291357 del 02/04/2009, con la quale rilascia il nulla osta alla realizzazione dell'opera, con prescrizioni;
 - m) nota dell'ASL CE/1, acquisita al protocollo regionale n. 179032 del 02/03/2009, con la quale esprime parere favorevole;
 - n) nota della Comunità Montana Monte Maggiore, acquisita al protocollo regionale n. 709079 del 05/08/2009, con la quale esprime nulla osta;
 - o) nota del Comune di Monte Verna, agli atti del Settore, con la quale esprime nulla osta;
 - p) nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, acquisita al protocollo regionale n. 331659 del 16/04/2009, con la quale si comunica la non competenza;
 - q) nota del Settore Regionale Politica del Territorio, protocollo regionale n. 116813 dell'11/02/09, con la quale con la quale si comunica la non competenza;

TENUTO CONTO dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale;

CONSTATATO

- che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;
- che il procedimento autorizzatorio si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni coinvolte sono state regolarmente invitate e hanno tutte ricevuto i resoconti verbali delle riunioni;

- che l'endoprocedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, si è concluso con l'esclusione dalla suddetta procedura per l'impianto in oggetto, con DD num.5 del 13/01/2009, decretando;
- che l'intervento proposto è compatibile con le "Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico";

RITENUTO

di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTI

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- la DGR 2119/08
- la DGR 980/09;
- l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- la DGR n 3466/2000;
- la DGR 1337/09;
- la DGR n. 1339/09;
- il Decreto Dirigenziale n° 23/2009 dell'AGC 12 Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

- 1. di autorizzare** la Società CIRIO AGRICOLA S.r.L. (di seguito: il proponente) con sede legale con sede legale in località Fagianeria nel Comune di Piana di Monte Verna (CE), P.iva 03189220613, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):
 - a) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica, per una potenza nominale una potenza di 2,631 MW, da realizzarsi in località Fagianeria nel Comune di Piana di Monte Verna (CE), su terreno riportato in Catasto al Foglio 18 – Particelle 5001, 5045, 140;
 - b) all'allacciamento alla rete elettrica di Enel, che prevede un collegato mediante connessione alla rete di distribuzione MT, con tensione nominale 20 KV, nei quadri dell'attuale fornitura della stessa ditta Cirio Agricola, senza la necessità di dover apportare modifiche alle attuali apparecchiature elettromagnetiche di connessione;
- 2. di dichiarare** che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di **pubblica utilità, indifferibili ed urgenti**;
- 3. di precisare** che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole di layout di centrale del progetto definitivo;
- 4. di subordinare** l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. **SOVRAINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO** prescrive quanto segue:

- preliminarmente ai lavori venga effettuata una ricognizione della superficie interessata dalle opere a farsi a cura di una ditta archeologica specializzata, da scegliere tra quelle indicate nell'elenco del sito della Sovrintendenza speciale di Napoli e Pompei (www.sba.na.campaniabeniculturali.it);

b. **ARPAC CRIA** prescrive quanto segue:

- Il proponente deve dare comunicazione all'Agenzia della data di ultimazione dei lavori e della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di messa in esercizio dell'impianto;
- il proponente deve eseguire in fase di preesercizio, idonea campagna di rilievi e misure dei campi elettromagnetici, nonché dei rumori, trasmettendoli all'ARPAC;
- L'Agenzia si riserva, comunque, di verificare in fase di esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di Acustica Ambientale e dei campi elettrici e magnetici;

c. **AUTORITA' DI BACINO dei FIUMI LIRI – GARIGLIANO - VOLTURNO** prescrive quanto segue:

- venga accertato, attraverso uno studio di compatibilità idraulica, che le opere non modificano i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, non costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino la capacità di invaso;
- le opere vengano realizzate nel rispetto della normativa tecnica di cui all'art. 32 e pertanto:
 - o la quota minima del primo livello utile delle cabine, in cui saranno alloggiati gli organi di comando e di trasformazione, non deve essere inferiore a 0.60 m. rispetto alla quota massima del piano di campagna a sistemazione di progetto eseguita;
 - o è fatto divieto di utilizzare strutture portanti in ferro o legno;
 - o nelle strutture portanti in muratura devono essere impiegate malte la cui durezza non venga pregiudicata da immersione prolungata in acqua;
 - o nelle strutture portanti in conglomerato cementizio armato occorre prevedere in sede di progetto e garantire in fase di esercizio attraverso una manutenzione periodica documentata che ogni elemento dell'armatura in ferro risulti coperto da uno spessore di conglomerato cementizio non inferiore in alcun punto a 2,5 cm.;
 - o il proporzionamento delle strutture portanti deve essere effettuato tenendo conto anche di carichi orizzontali, statici e dinamici, ipotizzabili in rapporto ad eventi di esondazione da piena eccezionale;

d. **COMANDO MILITARE ESERCITO "CAMPANIA" SM UFFICIO AFFARI GENERALI** prescrive quanto segue:

- la ditta appaltatrice dei lavori dovrà procedere a preventivi interventi di bonifica da residui bellici dell'area in questione;

e. **SETTORE REGIONALE TUTELA DELL'AMBIENTE** con DD n. 723 del 08/09/09 prescrive quanto segue:

- le stringhe vengano sollevate di almeno 1 metro dalla quota del piano campagna;
- eventuali varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, dovranno essere sottoposti a nuova procedura;

5. Il Proponente è obbligato:

- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
 - a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
 - a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
 - ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
- 6.** I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
- 7.** L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
- 8.** Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.
- 9.** Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.
- 10.** Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
- 11.** Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
- 12.** Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
- 13.** Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.